

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

30 settembre 2014
REP. N. 66.779/11.580

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

ATTO INTEGRATIVO DI CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL TESTO UNICO BANCARIO

TRA:

"Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa"

(o, in forma abbreviata, "Credito Valtellinese s.c. " o, anche solo, "Credito
Valtellinese")

con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, al numero di iscrizione e codice fiscale 00043260140, Repertorio Economico Amministrativo n. 2313, iscritta all'Albo delle Banche al n. 489, Capogruppo del "Gruppo bancario Credito Valtellinese" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5216.7, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

in persona di UGO COLOMBO, nato a Carate Brianza il giorno 29 luglio 1975, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 15 luglio 2014 n. 945/423 di repertorio a rogito dottor Demetrio Rando, notaio in Chiesa in Valmalenco che, in copia conforme, trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto in data in data 30 luglio 2014 in autentica dottor Filippo Zabban n. 66662/11544 di repertorio, infra meglio descritto

(di seguito anche la "Conferente");

"Alba Leasing S.p.A."

con sede in Milano, Via Sile n. 18, capitale sociale euro 357.953.058,13, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 06707270960, Repertorio Economico Amministra-

tivo n. 1909472, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 107 T.U.B. giusta protocollo del 23 dicembre 2009 n. 479930/09, in persona di STEFANO CORTI, nato a Civitavecchia il giorno 4 febbraio 1969, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 23 settembre 2014 n. 66766 di repertorio in autentica dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A"

(di seguito anche la "Conferitaria").

PREMESSO

a) che le parti - con atto in data 30 luglio 2014 in autentica dottor Filippo Zabban n. 66662/11544 di repertorio, registrato a Milano 6, il giorno 1 agosto 2014 al n. 22396 serie 1T, pubblicato ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in Gazzetta Ufficiale n. 93, parte II del 7 agosto 2014 nonché iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 4 agosto 2014 al n. 254847/2014 di protocollo (di seguito anche "Atto di Conferimento") e successivo atto di accertamento in data 1 agosto 2014 in autentica dottor Filippo Zabban n. 66689/11554 di repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 1 agosto 2014 al n. 22517 serie 1T - hanno realizzato un'operazione di aggregazione tra "Alba Leasing S.p.A." e attività del settore di locazione finanziaria del "Gruppo Creval", attraverso il conferimento del Ramo Leasing a integrale liberazione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di "Alba Leasing S.p.A." il 30 giugno 2014 e riservato a "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa"; detto ramo è prevalentemente composto, dal lato attivo,

di crediti per contratti di leasing in essere e, dal lato passivo, da debito interbancario e altre passività;

b) che, in particolare, nell'Atto di Conferimento si è, tra l'altro, convenuto che:

“I. Particolare disciplina relativa all'immobile gravato da vincolo ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, agli altri immobili il cui trasferimento è allo stato impedito e/o non definitivo.

Le parti dichiarano e danno atto che:

a) per l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 24668, edificato su area demaniale, il relativo trasferimento – che comunque è compreso nel presente atto – è subordinato all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione o conferma da parte dell'Autorità competente, nonché al mancato venir meno per qualunque ragione della relativa concessione demaniale;

b) per gli immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria nn. 22124, 22192, 22203, 23073, 23529, 23959, 24297, 24998, 25331, 25358, 25913 (collegato 25914), 25995, 26363, 26480, 26994, 27137, 27196, 27391, 47281, 47669, 49623, 50374 (collegati 100917 e 202036), 51237, 75311, 75577, 76860, 76862, 77002, 100101, 100324, 100363, 101421, 200089 e 202038 il relativo trasferimento è allo stato ostacolato dal mancato reperimento della documentazione richiesta dalla legge e se ne prevede l'esecuzione non appena possibile a titolo di completamento del conferimento.

In relazione a quanto sopra indicato alle lettere a) e b) e al fine di assicurare comunque l'immediata liberazione della sottoscrizione

dell'aumento di capitale, anche in esecuzione della perizia di stima di Deloitte Financial Advisory S.r.l., la Conferente corrisponde alla Conferitaria la complessiva somma di euro 36.834.800,19 (trentaseimilioniottocentotrentaquattromilaottocento virgola diciannove) a mezzo di bonifico bancario ordinato dalla Conferente in data odierna a favore del conto corrente n. 455/17121/49 intrattenuto dalla Conferitaria presso "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", filiale di Milano, piazza San Fedele, con valuta in data 1° agosto 2014. Dichiarano le parti che tale versamento verrà restituito alla Conferente, al netto delle somme riscosse medio tempore da "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", a mano a mano che se ne creeranno, per ciascuno dei contratti medesimi, i relativi presupposti (rispettivamente: cessazione del descritto regime condizionale per l'immobile sub a), fatto salvo il rimborso dei crediti tempo per tempo incassati dalla Conferitaria successivamente al verificarsi della condizione sospensiva; formalizzazione dei relativi atti integrativi degli immobili sub b), fermo restando che per il contratto n. 26480, avente ad oggetto immobile gravato del vincolo di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, il relativo versamento permarrà anche dopo la formalizzazione del relativo atto integrativo, fintanto che non sarà trascorso infruttuosamente il termine per l'esercizio della prelazione da parte dello Stato o degli Enti Pubblici Territoriali aventi diritto).

Resta inteso che le somme corrisposte dalla Conferente alla Conferitaria resteranno definitivamente acquisite dalla Conferitaria, e il relativo contratto rimarrà in via definitiva in capo alla Conferente, con ri-

nuncia delle parti ad ogni diversa pretesa, qualora non si realizzino, nei tempi di seguito precisati, i seguenti presupposti: verificarsi della condizione sospensiva entro e non oltre il 5 dicembre 2014, per quanto concerne la fattispecie sub (a); formalizzazione dei relativi atti integrativi entro il 30 settembre 2014 per ciascuna delle ipotesi sub (b).”;

c) che si intende in questa sede fare luogo alla formalizzazione dell'atto integrativo a completamento dell'Atto di Conferimento in esecuzione di quanto previsto alla lettera b) del paragrafo I dell'Atto di Conferimento stesso, quale sopra riportato, nonché ad ulteriore integrazione del medesimo in quel che concerne il contratto di locazione finanziaria n. 201749, erroneamente incluso nell'Atto di Conferimento nell'allegato "G", relativo ai contratti di locazione finanziaria inerenti beni strumentali.

Tutto ciò premesso

tra le società "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa" e "Alba Leasing S.p.A.", come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Le premesse e gli allegati del presente atto sono parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, dell'atto medesimo.

Quindi:

I. INTEGRAZIONE DI ATTO DI CONFERIMENTO

In forza di quanto convenuto con l'atto in data 30 luglio 2014 in autentica dottor Filippo Zabban n. 66662/11544 di repertorio, le parti convengono le seguenti integrazioni all'Atto di Conferimento medesimo.

II. CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA OGGETTO DELLA PRESENTE INTEGRAZIONE

1. La Conferente e la Conferitaria danno atto dell'avvenuto reperimento della documentazione necessaria al trasferimento dei contratti di seguito indicati e pertanto, la Conferente, come sopra rappresentata, conferisce alla Conferitaria, che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, i contratti di locazione finanziaria nn. 22124, 22192, 22203, 23073, 23529, 23959, 24297, 24998, 25331, 25358, 25913 (collegato 25914), 25995, 26363, 26480, 26994, 27137, 27196, 27391, 47281, 47669, 49623, 50374 (collegati 100917 e 202036), 51237, 75311, 75577, 76860, 76862, 77002, 100101, 100324, 100363, 101421, 200089 e 202038, nonché il contratto n. 201749, di cui alla premessa c), per il quale viene integrato il conferimento del relativo contratto, trasferendo in capo alla Conferitaria anche la titolarità della proprietà superficiale sul lastrico solare così come meglio descritto nella relativa scheda immobile.

2. L'integrazione del conferimento ha luogo nell'osservanza di tutti i patti e le modalità già pattuite con l'Atto di Conferimento, patti e modalità che qui si intendono replicati, ad eccezione degli elementi accidentali in quella sede previsti, essendosi alla data odierna verificata la condizione sospensiva ivi dedotta in relazione all'intero trasferimento e compiuto il termine iniziale originariamente pattuito e quindi:

A. Beni immobili compresi nei contratti trasferiti

Con i contratti di locazione finanziaria di cui sopra, sono trasferiti i beni immobili che ne formano oggetto, con tutti i diritti relativi e – fra questi – le garanzie prestate in relazione ai contratti medesimi.

B. Possesso

La Conferente, come sopra rappresentata, immette la Conferitaria nel possesso giuridico dei predetti contratti/immobili a decorrere dalla data di efficacia del presente atto, fatta eccezione per la consegna del contratto di locazione finanziaria n. 26480 e del relativo immobile per il quale si dovrà attendere l'esito della condizione sospensiva di cui infra.

C. Immobili compresi nel ramo

Gli immobili che formano oggetto dei contratti di locazione finanziaria sopra menzionati – e cioè sia gli immobili riferiti ai contratti nn. 22124, 22192, 22203, 23073, 23529, 23959, 24297, 24998, 25331, 25358, 25913 (collegato 25914), 25995, 26363, 26480, 26994, 27137, 27196, 27391, 47281, 47669, 49623, 50374 (collegati 100917 e 202036), 51237, 75311, 75577, 76860, 76862, 77002, 100101, 100324, 100363, 101421, 200089 e 202038, che l'immobile riferito al contratto n. 201749 di cui all'ultima parte della premessa c) – sono individuati compiutamente nelle schede immobiliari che, in unico plico, si allegano sotto la lettera “**B**”; esse sono contraddistinte dall'indicazione del numero di contratto di locazione finanziaria del quale ciascun immobile è oggetto (fatta avvertenza che uno stesso

immobile può formare oggetto di più contratti, anche a ragione di opere realizzate e finanziate successivamente all'acquisto), e risultano munite – per quanto necessario – di ogni elemento utile, e così, fra l'altro, della descrizione, dei dati catastali, del riferimento alle planimetrie depositate in catasto, delle menzioni relative alla provenienza, dei riferimenti alla situazione urbanistica, anche in relazione alle menzioni ed allegazioni obbligatorie di legge ed anche in relazione alla normativa sull'efficienza energetica.

In coerenza con le originarie pattuizioni, anche i suddetti beni immobili vengono rispettivamente apportati ed acquisiti:

(i) in blocco, a corpo e non a misura, con espressa rinuncia delle parti all'applicazione dell'art. 1538 c.c., con tutte le accessioni e le pertinenze, le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, vincoli o convenzioni di natura pubblica e privata (anche quali citati nei rispettivi atti di provenienza), oneri accessori, quali competono ed incombono in virtù dei titoli di proprietà e possesso;

(ii) nella situazione urbanistica e locativa e, in generale, nello stato di fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione in cui si trovano, e con ogni inerente diritto, ragione, azione, compresi gli eventuali diritti di comproprietà delle aree e parti comuni, censibili e non censibili, dei fabbricati e/o dei complessi immobiliari di cui facciano parte; in particolare, si intende qui richiamata ogni eventuale pattuizione speciale di cui ai singoli titoli di provenienza di ciascun immobile trasferito;

(iii) venendo insomma, in forza di tutto quanto sopra apportato, la Conferitaria immessa in pieno luogo e stato della Conferente.

La Conferitaria, come sopra rappresentata, si obbliga a rispettare i regolamenti di condominio vigenti per i condomini di cui fanno parte alcuni degli immobili oggetto del presente atto.

C.bis Dichiarazioni inerenti gli immobili

= = Dichiarazioni di carattere urbanistico.

Relativamente ai fabbricati oggetto della presente integrazione di conferimento (o di cui sono parte le porzioni oggetto della presente integrazione di conferimento) per i quali, nelle schede descrittive citate ed allegate secondo quanto risulta al precedente punto C, è stata indicata, sotto la voce "SITUAZIONE URBANISTICA", l'anteriorità al 1° settembre 1967, il signor UGO COLOMBO, quale rappresentante della Conferente, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui alle disposizioni citate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara - ai sensi degli articoli 47 e 48 del predetto Decreto - che le relative opere sono iniziate in data anteriore al giorno 1° settembre 1967.

Ferme restando le attestazioni di cui sopra concernenti l'anteriorità al 1° settembre 1967, il medesimo signor UGO COLOMBO, sempre quale rappresentante della Conferente, dichiara:

- che sono stati rilasciati i provvedimenti urbanistici ovvero sono state inoltrate le pratiche edilizie che in ciascuna scheda descrittiva risultano indicate alla medesima voce "SITUAZIONE URBANISTICA" o negli allegati di rinvio;

- che, secondo quanto consta, per l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 47281, in relazione al quale – dalla relativa scheda descrittiva – risulta presentata domanda di sanatoria non definita per rilascio di provvedimento espresso:

** la relativa domanda è stata presentata con gli estremi risultanti dalle scheda descrittiva od allegati di rinvio;

** sono state versate tutte le somme dovute, secondo quanto dalla legge previsto, come meglio risulta dalla scheda descrittiva od allegati di rinvio;

** il Comune non ha emesso dinieghi di sanatoria, né ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti dalla legge.

Il medesimo signor UGO COLOMBO precisa che le dichiarazioni che precedono sono rese, per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 40, 3° comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, a conferma dei titoli di provenienza precedenti, ove necessario.

Lo stesso signor UGO COLOMBO, sempre nella qualità di rappresentante della Conferente, dichiara altresì:

1) che non sono intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici successivamente alle date di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica che si trovano inseriti alle schede descrittive;

2) che i residui terreni per i quali non si fa luogo ad allegazione del certificato di destinazione urbanistica sono pertinenti ad

edifici censiti al catasto urbano pure trasferiti e sono di superficie inferiore a 5.000 metri quadri;

3) che le allegazioni di cui al precedente punto 1 sono effettuate, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai fini della conferma di cui al comma 4 bis dell'articolo 30 del DPR 380/2001.

= = Dichiarazioni relative al subentro della Conferitaria in ogni posizione riferibile alla Conferente, quale società esercente la locazione finanziaria.

Le parti danno atto che la Conferitaria – anche in relazione alla titolarità dei beni immobili di cui al presente atto - subentra alla Conferente nella complessiva posizione di quest'ultima, avuto riguardo alla qualità, ad entrambe le società riferibile, di impresa concedente locazione finanziaria. Pertanto la Conferitaria si sostituisce alla Conferente nell'esatta posizione di quest'ultima anche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con i privati, con i Consorzi, con i Comuni e con ogni altro ente, assumendo i diritti e gli obblighi che alla società concedente il leasing sono riferibili anche a ragione delle convenzioni riguardanti i compendi immobiliari trasferiti, convenzioni che la società Conferitaria si impegna a rispettare in ogni loro parte, per quanto applicabile ad un intermediario finanziario.

= = Dichiarazioni relative alla certificazione energetica

Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, dichiara la Conferente che si trovano allegati alle corrispondenti schede descrittive, in originale o

in copia autentica, gli Attestati di Certificazione energetica, e/o gli Attestati di Prestazione energetica e/o dichiarazione - resa dal Certificatore incaricato - attestante i motivi di esclusione dall'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica o dell'Attestato di Prestazione Energetica.

La Conferente dichiara:

* che non sussiste alcuna causa di decadenza degli Attestati di Certificazione Energetica e/o degli Attestati di Prestazione energetica, come sopra allegati;

* che non si è fatto luogo ad alcuna allegazione in casi in cui tale obbligo è espressamente escluso dalla normativa applicabile, ovvero dalle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

La Conferitaria, ad ogni effetto di legge, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

= = Menzioni ex art. 29, L. 27 febbraio 1985, n. 52

Con riferimento al disposto dell'art. 29, comma 1-bis, della L. 27 febbraio 1985, n. 52, e perciò in relazione agli immobili soggetti a tale disciplina, il signor UGO COLOMBO, quale rappresentante della Conferente, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e conferma i riferimenti alle planimetrie depositate in catasto risultanti dalle schede descrittive.

Tutti i beni immobili di cui al presente atto risultano intestati presso il Catasto dei rispettivi Comuni alla Conferente, fatta eccezione per quelli oggetto dei contratti n. 49623 e n. 51237, rispettivamente siti in Comune di Cornaredo (foglio 14, particella 485 sub. 21) ed in Comune di Liscate (foglio 2, particella 510 sub. 15), i quali – nei giorni scorsi esattamente volturati ed intestati alla Conferente, in esito alla fusione di cui infra - risultano ora erroneamente intestati alla società Mediocreval S.p.A., con sede in Sondrio, codice fiscale 00216050872 (incorporata nella Conferente, giusta atto in data 15 luglio 2014 n. 943/422 di repertorio notaio Demetrio Rando di Chiesa in Valmalenco, registrato a Sondrio in data 16 luglio 2014 al n. 3400 serie 1T, iscritto al Registro delle Imprese di Sondrio, relativamente all'incorporante, in data 16 luglio 2014 al n. 7957/2014 di protocollo e, relativamente all'incorporata, in data 16 luglio 2014 al n. 7955/2014 di protocollo, e successiva rettifica in data 16 settembre 2014 numeri 1193/529 di repertorio notaio Demetrio Rando, registrato a Sondrio il giorno 16 settembre 2014 al numero 4806 serie 1T); per la correzione di tale errore è stata inoltrata richiesta di correzione presentata al Contact Center – Territorio dell'Agenzia delle Entrate dal sindacato notaio Demetrio Rando in data 29 settembre 2014, numero identificativo 13199775.

L'intestazione alla Conferente risulta conforme con le risultanze dei Registri Immobiliari.

= = Dichiarazioni varie

Con riferimento all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 e per il caso in cui uno o più degli immobili o delle aree compresi nel trasferimento sia situato in zone percorse dal fuoco negli ultimi quindici anni, la Conferente e la Conferitaria si dichiarano a conoscenza dei vincoli imposti dall'intera normativa applicabile, e in particolare che tali zone non potranno avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni dalla data dell'incendio stesso.

D. Particolare disciplina relativa all'immobile gravato da vincolo ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – contratto n. 26480

Le parti dichiarano e danno atto che l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 26480 è soggetto al vincolo di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e pertanto il relativo trasferimento – che comunque è compreso nel presente atto – è subordinato al mancato esercizio da parte dello Stato e degli altri Enti cui compete, nei termini di legge, del diritto di prelazione di cui al decreto medesimo.

La Conferente precisa che, a tale esclusivo fine, il valore dell'immobile è pari ad euro 2.027.102,81 (duemilioniventisettemilacentodue virgola ottantuno).

In relazione a quanto sopra indicato e al fine di continuare ad assicurare comunque la liberazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale, anche in esecuzione della perizia di stima di Deloitte Financial Advisory S.r.l., la Conferitaria trattiene la somma di euro 1.348.188,41 (unmilionetrecentoquarantottomilacentottantotto virgola quarantuno),

alla medesima pervenuta in occasione dell'Atto di Conferimento, compresa nella maggior somma di euro 36.834.800,19 (trentaseimilionottocentotrentaquattromilaottocento virgola diciannove).

Dichiarano le parti che tale somma di euro 1.348.188,41 (unmilione-trecentoquarantottomilacentottantotto virgola quarantuno) verrà restituita alla Conferente, al netto delle somme riscosse medio tempore da "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", al verificarsi della predetta condizione sospensiva, da accertarsi mediante atto ricognitivo.

E. RESTITUZIONE DI VERSAMENTO

Considerato che:

- la Conferente, in occasione dell'Atto di Conferimento e al fine di assicurare comunque l'immediata liberazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale, ha provvisoriamente corrisposto alla Conferitaria la complessiva somma di euro 36.834.800,19 (trentaseimilionottocentotrentaquattromilaottocento virgola diciannove);
- che la somma di euro 284.425,84 (duecentoottantaquattromila virgola ottantaquattro), relativa al contratto n. 24668, viene trattenuta dalla Conferitaria stante la pendenza della condizione sospensiva e – comunque – il perdurare del regime condizionale risolutivo previsto;
- che la somma di euro 1.348.188,41 (unmilione-trecentoquarantottomilacentottantotto virgola quarantuno), relativa al contratto n.

26480, viene trattenuta dalla Conferitaria stante il particolare regime traslativo cui l'immobile oggetto del medesimo è soggetto;

- che la Conferente ha riscosso - relativamente ai contratti di locazione finanziaria qui trasferiti e nel periodo che va dalla data di efficacia dell'Atto di Conferimento alla data odierna - quale corrispettivo dei canoni dei contratti medesimi la complessiva somma di euro 440.613,26 (quattrocentoquarantamilaseicentotredici virgola ventisei);

in adempimento a quanto previsto nell'Atto di Conferimento, la Conferitaria restituisce alla Conferente la somma di euro 34.761.572,68 (trentaquattromilionisettecentosessantunomilacinquecentosettantadue virgola sessantotto) a mezzo di ordine di pagamento n. 14 delle ore 11 e 02 di oggi a favore della Conferente sul c/c intrattenuto dalla stessa presso "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", 455 – sede di Milano – San Fedele, con valuta in data 30 settembre 2014.

F. Pubblicità

1. La Conferente, come sopra rappresentata, rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di ipoteca legale.
2. Le parti, infine, come sopra rappresentate, dichiarano che al presente atto di integrazione di conferimento verranno comunque date le forme di pubblicità previste dall'ordinamento, comprese:
 - quelle di cui all'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e relative istruzioni di vigilanza, attestando le parti l'applicabilità di tale norma

al trasferimento in oggetto, ai sensi del disposto dell'ultimo comma della norma predetta;

- quelle previste dall'art. 2556 c.c.

G. Dichiarazioni ai sensi della Legge 248/2006.

Per quanto occorrer possa, ai sensi della Legge 248/2006, i signori STEFANO CORTI e UGO COLOMBO, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiarano - ai sensi degli artt. 47 e 48 del predetto Decreto - quanto segue:

- a) che in relazione al presente contratto non sono state pagate somme di denaro a titolo di corrispettivo;
- b) che il presente contratto è stato concluso senza l'intervento di mediatore.

H. Conferma delle pattuizioni originarie.

Resta confermata ogni e qualsiasi ulteriore pattuizione, ancora attuale, del riferito Atto di Conferimento, ivi compresa la clausola "N. Pagamenti Erronei" la quale troverà quindi applicazione anche per i contratti oggetto del presente atto.

III. SPESE, ONERI E REGIME FISCALE

Per gli effetti fiscali le parti, come sopra rappresentate:

- a riguardo delle imposte indirette, richiedono che il presente atto sia assoggettato a tasse fisse di registro, ipotecaria e catastale a norma – rispettivamente

te - dell'art. 4, lettera A n. 3 della Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dell'art. 4 della Tariffa allegata al D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e dell'articolo 10 di tale ultimo decreto, trattandosi di atto integrativo di conferimento di azienda stipulato in adempimento del relativo obbligo assunto dalle parti nell'atto di sottoscrizione di aumento di capitale con conferimento di ramo aziendale in data 30 luglio 2014, in autentica dottor Filippo Zabban n. 66662/11544 di repertorio;

- dichiarano che il conferimento di ramo di azienda nel suo complesso è soggetto, ai fini delle imposte sui redditi, alla disciplina dell'art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente atto integrativo di conferimento esegue esattamente le precorse intese intervenute tra le parti e non ha effetto novativo delle stesse.

Il presente atto resterà conservato negli atti del notaio autenticante al fine del rilascio a chiunque di copie, estratti e certificati, ai sensi di legge.

Milano, Via Metastasio n. 5.

Firmato Ugo Colombo

Firmato Stefano Corti

Repertorio n. 66779

Raccolta n. 11580

AUTENTICA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5, avanti a me Dottor Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, i signori:

- UGO COLOMBO, nato a Carate Brianza il giorno 29 luglio 1975, domiciliato per l'incarico in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8,

- STEFANO CORTI, nato a Civitavecchia il giorno 4 febbraio 1969, domiciliato per l'incarico in Milano, Via Sile n. 18, della cui identità personale io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce e a margine l'atto che precede e l'allegato "B", previa lettura dell'atto medesimo da parte di me notaio.

I signori UGO COLOMBO e STEFANO CORTI - previo richiamo da parte di me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - hanno inoltre reso in mia presenza le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui all'atto medesimo.

Le sottoscrizioni sono terminate alle ore 11 e 25.

Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 3 ottobre 2014 al n. 26826 serie 1T con versamento di € 600,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Omessi gli allegati a richiesta della parte.
Milano, data apposta in calce